

(N. 1977)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI, BERTOLA, BELLISARIO, VENUDO e VECCELIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 1962

Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, e della legge 16 luglio 1960, n. 727, sull'ordinamento delle carriere e il trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, il personale direttivo e docente che gode dei benefici previsti dal predetto articolo 7 ebbe « riconosciuto, ai fini della progressione economica, il periodo di tempo intercorso fra la data di decorrenza della nomina in ruolo conferita per effetto dei concorsi a posti di ruolo normale indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, e la data dalla quale venne effettuata la nomina di coloro che parteciparono ai concorsi originari ». Successivamente (v. articolo 4 della legge 16 luglio 1960, n. 727) « la nomina in ruolo » al medesimo personale « conferita » venne « fatta decorrere dalla data dalla quale venne effettuata la nomina di coloro che parteciparono ai concorsi originari ».

Va notata la diversa dizione usata dal legislatore nell'articolo 7 della legge 13

marzo 1958, n. 165 (riconoscimento, « ai fini della progressione economica » del periodo di tempo intercorso fra la data di decorrenza della nomina conferita e la data dalla quale venne effettuata la nomina di coloro che parteciparono ai concorsi originari), e l'articolo 4 della legge 16 luglio 1960, n. 727 (decorrenza della « nomina in ruolo » « dalla data della quale venne effettuata la nomina di coloro che parteciparono ai concorsi originari »).

Da quanto sopra consegue che il personale di cui trattasi ha avuto, per effetto e della legge 13 marzo 1958, n. 165, e della legge 16 luglio 1960, n. 727, una vera e propria « retrodatazione di nomina », e che pertanto tutto il periodo compreso fra la data di ingresso nei ruoli e la data di « decorrenza » della nomina (« retrodatazione ») deve essere considerato — a tutti gli effetti giuridici e di carriera — come servizio effettivamente prestato nelle scuole, specie quando — fra dette due date — il predetto

personale ha effettivamente prestato servizio in qualità di supplente oppure di incaricato nelle Scuole statali.

Detta interpretazione del disposto delle due leggi citate è controversa in sede amministrativa. A volte, cioè, l'Amministrazione ha valutato tale periodo utile ad alcuni fini (trasferimenti), altre volte non l'ha valutato utile (concorsi).

Allo scopo di eliminare qualsiasi dubbio in materia, e di dare inequivocabilmente al disposto della legge il contenuto insito nello spirito e nella lettera del disposto stesso, abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame e alla vostra approvazione una interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 16 luglio 1960, n. 727, nel senso di cui è detto sopra.

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

Al personale direttivo e docente ammesso a godere dei benefici di cui è detto al primo comma dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, modificato dall'articolo 4 della legge 16 luglio 1960, n. 727, il periodo compreso fra la data di nomina in ruolo conferita per effetto dei concorsi a posti di ruolo normale indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, e la decorrenza della nomina riconosciuta ai sensi dello stesso primo comma dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, modificato dall'articolo 4 della legge 16 luglio 1960, n. 727, deve essere considerato come servizio effettivamente prestato nelle Scuole statali e nella cattedra a tutti gli effetti giuridici e di carriera.

In particolare se durante tale periodo l'interessato ha prestato servizio in qualità di supplente oppure di incaricato nelle Scuole statali, con qualifica, la predetta qualifica gli deve essere riconosciuta come se attribuita per la cattedra nella quale ha ottenuto i benefici di cui è detto nel precedente comma.